

**COMPONENTI:**

*Presente*

Rag.	Andrea	Casu	• Vice Presidente	Si
Ing.	Gianluigi	Carta	• Consigliere	Si
Rag.	Massimiliano	Daga	• Consigliere	Si
Dott.	Giorgio	Mastino	• Consigliere	Si

**COLLEGIO DEI REVISORI:**

Dott.	Alberto	Annis	• Presidente	Si
Dott.ssa	Paola	Perseu	• Componente	Si
Dott.ssa	Tiziana	Sanna	• Componente	Si

**SEGRETARIO:** Dott. Marcello Siddu - Direttore del Consorzio

**OGGETTO:** Impianto di Trattamento R.S.U. di Arborea.

Ordinanza della Provincia di Oristano n. 10 del 10.01.2023, notificata all'Ente in data 18.01.2023, relativa all'ingiunzione ex art. 18 della L. n. 689/1981, conclusiva del procedimento sanzionatori avviato relativamente al citato Verbale n. 2/2018, elevato dall'ARPAS, Dipartimento di Oristano, per la violazione di cui all'art. 29 quattordices, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

Presa d'atto e provvedimenti conseguenti.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

SENTITA la relazione del Vice Presidente;

VISTO il Verbale di contestazione di illecito amministrativo prot. n. 2/2018, elevato dall'ARPAS, Dipartimento Provinciale di Oristano, per la violazione delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 31 del 14/06/2016 relativa allo Stabilimento del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (di seguito C.I.P.O.R.), ubicato in agro di Arborea Loc. Masangionis, a carico di:

TRASGRESSORE: Daga Massimiliano, legale rappresentante e Presidente pro-tempore del C.I.P.O.R., avente sede legale in Oristano nella Via Carducci n. 21, Gestore dello Stabilimento ubicato in agro di Arborea Loc. Masangionis;

OBBLIGATO IN SOLIDO: C.I.P.O.R., avente sede legale in Oristano nella Via Carducci n. 21, Gestore dello Stabilimento ubicato in agro di Arborea Loc. Masangionis;

RILEVATO che ARPAS con il citato Verbale ha contestato al Consorzio le seguenti cinque violazioni:

Punto 1) Oneri di controllo – tariffa relativa alle attività di controllo non pagata per gli anni 2016, 2017, 2018, sanzionata dall'art. 29 quattordices, comma 2, del D.Lgs. 152/06;



	<p>Punto 2) Accettazione in discarica del CER 191212, Plasmix, sanzionata dall'art. 29 quattordices, comma 2, del D.Lgs. 152/06;</p> <p>Punto 3) Mancata effettuazione della verifica relativa al livello di percolato presente sul fondo della discarica, sanzionata dall'art. 29 quattordices, comma 2, del D.Lgs. 152/06;</p> <p>Punto 4) Mancato rispetto frequenza autocontrollo delle acque reflue superficiali industriali originate dall'installazione, secondo le indicazioni della Tabella C9B del PMC – Rev. 7, sanzionata dall'art. 29 quattordices, comma 2, del D.Lgs. 152/06;</p> <p>Punto 5) Mancata annotazione nel quaderno di impianto degli scarichi delle acque meteoriche, sanzionata dall'art. 29 quattordices, comma 2, del D.Lgs. 152/06;</p>
PRESO ATTO	<p>che il Consorzio avverso tali contestazioni ha tempestivamente formulato le proprie osservazioni e controdeduzioni scritte alla Provincia di Oristano, presso la quale, inoltre, si è svolta in data 24.11.2022 anche una audizione dei Responsabili dell'Impianto di Trattamento R.S.U. del CIPOR;</p>
VISTA	<p>quindi l'Ordinanza della Provincia di Oristano n. 10 del 10.01.2023, notificata all'Ente in data 18.01.2023, relativa all'ingiunzione ex art. 18 della L. n. 689/1981, conclusiva del procedimento sanzionatori avviato relativamente al citato Verbale n. 2/2018, elevato dall'ARPAS, Dipartimento di Oristano, per la violazione di cui all'art. 29 quattordices, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;</p>
RILEVATO	<p>con soddisfazione che la Provincia di Oristano, accogliendo quasi tutte le osservazioni difensive del Consorzio, ha ritenuto <i>“meritevoli di accoglimento le difese evidenziate dai ricorrenti in sede di scritto difensivo e audizione personale relativamente ai punti 1), 2), 4) e 5)”</i>;</p>
RILEVATO	<p>invece che non è stata accolta la difesa dell'Ente - di seguito meglio esposta - per quanto riguarda il punto 3) del Verbale ARPAS:</p> <p><i>“Relativamente al punto 3. di contestazione rappresenta che l'omessa verifica giornaliera del livello dei pozzi di raccolta del percolato non è sanzionabile in quanto non praticabile, dato che, come noto all'Ente competente, la discarica di servizio non è dotata di pozzi ma di un sistema di emungimento differente, denominato slope riser, il quale non consente una verifica diretta del livello del percolato”</i>;</p>
PRESO ATTO	<p>che la Provincia, per tale punto, ha ritenuto di non accogliere la tesi difensiva dell'Ente per i seguenti motivi:</p> <p><i>“Parte ricorrente sostiene l'oggettiva impossibilità di effettuare la verifica relativa al livello di percolato presente sul fondo della discarica di servizio, in virtù del fatto che questa non è dotata di pozzi ma di un sistema di emungimento differente, denominato slope riser, il quale non consentirebbe una verifica diretta del livello di detto percolato. Quanto sostenuto non può ritenersi meritevole di accoglimento, in quanto l'osservanza della prescrizione imposta nell'Allegato B “Quadro prescrittivo” art. 1.2, lett. f), poteva essere oggettivamente garantita attraverso un sistema di pompaggio ubicato all'interno dei pozzi di raccolta collocati in corrispondenza delle sponde o, in alternativa, garantendo un'adeguata pendenza longitudinale degli slope riser, che</i></p>

*consentisse, appunto, la verifica richiesta nel documento autorizzativo. Tale prescrizione, peraltro, è stata confermata anche nell'attuale versione dell'AIA, ed il Gestore, come confermato in sede di audizione personale, ha adeguato la tecnologia impiantistica affinché ne venisse garantito il rispetto",*

ed ha dunque, ingiunto "il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 quattordicesimo, comma 2, del D.Lgs. 152/06 nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese di istruttoria e notifica pari a € 15,00 (quindici/00) ai soggetti di seguito specificati:

*TRASGRESSORE: legale rappresentante e Presidente pro-tempore del C.I.P.O.R., avente sede legale in Oristano nella Via Carducci n. 21, Gestore dello Stabilimento ubicato in agro di Arborea Loc. Masangionis, Pec: [protocollo@pec.ciporistano.it](mailto:protocollo@pec.ciporistano.it);*

*OBBLIGATO IN SOLIDO: C.I.P.O.R., avente sede legale in Oristano nella Via Carducci n. 21, Gestore dello Stabilimento ubicato in agro di Arborea Loc. Masangionis Pec: [protocollo@pec.ciporistano.it](mailto:protocollo@pec.ciporistano.it)";*

RILEVATO	come paiono assolutamente illogiche, contraddittorie e prive di fondamento - e dunque non si condividono - le motivazioni che hanno portato la Provincia di Oristano ad elevare la sanzione amministrativa di cui sopra, contro la quale, come avvertito dalla stessa Provincia, è possibile proporre opposizione al Tribunale di Oristano entro 30 giorni dalla notifica dell'Ordinanza;
RITENUTO	infatti di condividere <i>in toto</i> le osservazioni difensive scritte ed orali formulate e trasmesse alla Provincia di Oristano dai responsabili dell'Impianto di Trattamento R.S.U. del Consorzio in ordine al punto 3) del Verbale ARPAS n. 2/2018;
CONSIDERATO	tuttavia come a fronte di una sanzione complessiva di € 1.515,00, una eventuale impugnazione presso il Tribunale competente - che con ogni probabilità, viste le motivazioni delle parti, stabilirebbe l'illegittimità della sanzione e proverebbe il corretto operato dell'Ente - comporterebbe, tenendo conto del costo del patrocinio in giudizio, un onere economico superiore a carico del Consorzio rispetto a quello che si avrebbe con la semplice liquidazione della sanzione;
RITENUTO	pertanto opportuno, nonostante si sia convinti del corretto operato dell'Ente e dell'illegittimità della sanzione, procedere alla liquidazione della medesima, senza attivare, per i motivi suesposti, alcuna azione di rivalsa nei confronti del l.r.p.t. e/o dipendenti dell'Ente;
VISTA	la L. 689/1981 rubricata "Modifiche al sistema penale", disciplinante le c.d. "sanzioni amministrative";
SENTITO	il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Ente;

con voti unanimi legalmente espressi,

#### DELIBERA

#### Delibera n. 5/2023

- di **prendere atto** dell'Ordinanza della Provincia di Oristano n. 10 del 10.01.2023, notificata all'Ente in data 18.01.2023, relativa all'ingiunzione ex art. 18 della L. n. 689/1981,

conclusiva del procedimento sanzionatori avviato relativamente al citato Verbale n. 2/2018, elevato dall'ARPAS, Dipartimento di Oristano, per la violazione di cui all'art. 29 quattordices, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;

- di **prendere atto**, con soddisfazione, dell'archiviazione di 4 delle 5 contestazioni formulate dall'ARPAS con proprio Verbale n. 2/2018 (punti 1, 2, 4 e 5);
- di **far proprie**, condividendole, le osservazioni difensive scritte ed orali formulate e trasmesse alla Provincia di Oristano dai responsabili dell'Impianto di Trattamento R.S.U. del Consorzio in ordine al punto 3) del Verbale ARPAS n. 2/2018;
- di **non condividere**, conseguentemente, le motivazioni che hanno portato la Provincia di Oristano ad elevare la sanzione amministrativa complessiva di € 1.515,00, relativamente al punto 3) del Verbale ARPAS n. 2/2018;
- di **ritenere** corretto l'operato del Consorzio e, dunque, illegittima la sanzione elevata;
- di **non impugnare**, tuttavia, per i motivi meglio espressi in Relazione (antieconomicità dell'eventuale Giudizio presso il Tribunale di Oristano), la sanzione amministrativa emessa dalla Provincia di Oristano di cui all'Ordinanza n. 10 del 10.01.2023 e, per l'effetto,
  - **autorizzare** gli Uffici dell'Ente a procedere alla liquidazione della stessa nel termine previsto;
  - di **non procedere** ad attivare alcun azione nei confronti del l.r.p.t. e/o dipendente dell'Ente per la rivalsa della sanzione amministrativa in parola.

IL DIRETTORE

(Dott. Marcello Siddu)



IL VICE PRESIDENTE

(Rag. Andrea Casu)



#### SI ATTESTA

che la presente Deliberazione viene pubblicata per trenta giorni consecutivi dal

06/02/2023 nell'Albo dell'Ente.

Oristano, 06/02/2023

IL DIRETTORE

(Dott. Marcello Siddu)

